

PROPOSTA MODIFICHE STATUTARIE PER KIWANIS DISTRETTO ITALIA SAN MARINO

ART. XVII ATTUAZIONE DI NORME STATALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 117/2017 del codice civile e delle vigenti leggi sulle organizzazioni di volontariato, vengono apportate le seguenti modifiche statutarie affinché KIWANIS DISTRETTO ITALIA SAN MARINO possa essere qualificato ENTE DEL TERZO SETTORE.

- 1) Il KIWANIS DISTRETTO ITALIA SAN MARINO ha sede legale in Roma, via Torino n.7 e può istituire una sede amministrativa.

Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune. Tale variazione di indirizzo non costituisce modifica dello Statuto.

- 2) KIWANIS DISTRETTO ITALIA SAN MARINO esercita senza fini di lucro e con l'azione gratuita dei propri soci le attività indicate all'art. II di questo Statuto.
- 3) la durata dell'organizzazione Il KIWANIS DISTRETTO ITALIA SAN MARINO è illimitata.
- 4) E' garantito l'accesso ai libri sociali a tutti i soci, nel rispetto delle norme di legge e con l'osservanza delle disposizioni organizzative deliberate dal Consiglio Direttivo, comunque sempre durante il normale orario di apertura degli uffici della sede legale.
- 5) Ai dipendenti è garantito il trattamento salariale dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili. Sempre da detta normativa discendono diritti e doveri degli stessi.
- 6) I diritti e i doveri degli officers sono quelli che derivano dalle norme sugli organi amministrativi e loro componenti del codice civile e delle altre leggi vigenti, nonché dal presente Statuto e dalle sue norme di attuazione, e da tutte le delibere assunte dai competenti organi deliberativi nei limiti dei rispettivi poteri stabiliti dallo Statuto.
- 7) Le previsioni dell'art. XV sulla devoluzione del patrimonio dell'Organizzazione KIWANIS DISTRETTO ITALIA SAN MARINO vanno intese nel senso che i beni residui devono essere devoluti salvo diversa destinazione imposta dalla legge, al Kiwanis Children's Fund, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.9 D. Lgs 117/2017, e comunque, ove la devoluzione al Kiwanis Children's Fund non sia possibile per qualsiasi ragione, sempre a favore di Enti del Terzo Settore che si occupino di aiuto ai minori di età.

Proposte di modifica dell'art II dello Statuto del Kiwanis Distretto Italia San Marino

All'art II, Sezione 3, secondo comma, inserire quanto segue:

Il Distretto Italia San Marino, quale Ente del Terzo Settore, per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale può svolgere in forma di azione volontaria o erogazione gratuita di danaro, beni o servizi, o di mutualità o di scambio di beni e servizi le seguenti attività:

- 1) Interventi e servizi sociali e interventi, compresi quelli di assistenza alla persona;
- 2) Educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di Interesse sociale con finalità educativa;
- 3) Interventi servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali con esclusione de/l'attività, esercitata abitualmente, di raccolte e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- 4) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- 5) Formazione universitaria e post universitaria;
- 6) Ricerca scientifica di particolare valore sociale;
- 7) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di Interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 decreto legislativo 117/2017;
- 8) Radiodiffusione sonora a carattere comunitario di contenuti a valenza culturale;
- 9) Organizzazione e gestione di attività turistiche di Interesse culturale, sociale o religioso;
- 10) Formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 11) Servizi strumentali ad enti del Terzo settore in misura non inferiore al settanta per cento da enti del terzo settore;
- 12) Cooperazione allo sviluppo dei Paesi sottosviluppati;
- 13) Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione di licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore delle filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali e internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre una esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- 14) Servizi finalizzati all'Inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone secondo i criteri e le norme di impresa sociale;
- 15) Alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- 16) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- 17) Agricoltura sociale;
- 18) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- 19) Beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art.5 decreto legislativo 117/2017;
- 20) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- 21) Promozione e tutela dei diritti umani, civili sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di Interesse generale di cui all'art. 5 decreto legislativo 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche di tempi e i gruppi di acquisto solidale;
- 22) Cura di procedure di adozione internazionale;
- 23) Protezione civile e interventi di aiuto a popolazioni colpite da calamità naturali;
- 24) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tutte le attività sopra riportate saranno esercitate nel pieno rispetto di tutte le norme di legge vigenti al momento della loro attuazione, sia quelle speciali delle singole materie, sia quelle che in particolare regolano le attività degli Enti del Terzo Settore.